



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
**- Provincia di Teramo -**

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

**AREA 5 - VIGILANZA E SERVIZI GOVERNATIVI**

**Ordinanza n. 13 del 20/02/2025**

**OGGETTO:**

**DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “CARNEVALE NEL BORGO – 3^ EDIZIONE”.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE** domenica 23 Febbraio 2025 nel Comune di Mosciano Sant'Angelo avrà luogo la manifestazione denominata “Carnevale nel Borgo – 3^ edizione”, con sfilata di gruppi mascherati e carri allegorici;

**VISTO** che per tale evento si prevede la presenza di numeroso pubblico sul territorio, proveniente da tutti i Comuni della zona;

**RILEVATO** che si è manifestato con chiarezza il rischio che la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;

**RITENUTO** opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento della manifestazione in oggetto, di vietare la vendita e l'introduzione per il consumo all'interno dell'area pubblica interessata alla manifestazione di bevande in contenitori di vetro o lattine;

**RITENUTO** indispensabile, quindi, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare gli eventi pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica dei cittadini innanzi descritti che si potrebbero verificare, mettendo in atto azioni preventive attraverso l'adozione di provvedimento di sicurezza urbana e di prevenzione;

**VISTI:**

l'art. 8 lett. “b)” del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”;

**VISTO** l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 05.08.2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si

**COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE**

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da giuliano galiffi e stampato il giorno 20/02/2025 da Valeria Amatucci.

possono verificare comportamenti atti a danneggiare patrimonio pubblico e privato, ad impedirne la fruibilità ed a determinare lo scadimento della qualità urbana;

**VISTO** il D.M. 5 agosto 2008 avente ad oggetto "Incolunità pubblica e sicurezza urbana; definizioni ed ambiti di applicazione" secondo cui ai fini del richiamato art.54:

a) per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito di comunità locali, delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

b) il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni di degrado che favoriscono l'insorgenza di fenomeni criminali, le situazioni in cui si verificano comportamenti determinanti danneggiamenti al patrimonio pubblico o privato o che ne impediscano la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana, le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano ed, infine, i comportamenti che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. A) del decreto-legge n. 14 del 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 che consente al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili e urgenti anche in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**RITENUTO** pertanto necessario adottare un provvedimento a carattere temporaneo e circoscritto ad un arco temporale ben definito;

**VISTO** il D.Lgs. 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**VISTE** le nuove regole del Ministero dell'Interno per le pubbliche manifestazioni emanate a seguito dei fatti di Torino;

### **ORDINA**

Per le motivazioni indicate in premessa, a decorrere dalle ore 13:00 di domenica 23 febbraio 2025 e fino al termine dell'evento sono vietati:

- 1. ai titolari di attività commerciali o di somministrazione o loro delegati, anche tramite distributori automatici, in area privata o su aree pubbliche, presenti a Mosciano Sant'Angelo, la vendita per asporto, o comunque di consegna ai clienti, di bevande in contenitori di vetro nonché in contenitori di latta;**
- 2. a chiunque nell'intero territorio comunale, la detenzione e l'utilizzo su aree pubbliche e aperte al pubblico di bevande in contenitori di vetro e latta intendendo tale prescrizione estesa anche ai partecipanti alle sfilate programmate, sia in forma di gruppo mascherato che estemporaneo.**

Tutti gli esercenti sono obbligati, alla cura dell'area pubblica adiacente al proprio esercizio, evitando l'accumulo di rifiuti derivanti dal consumo degli alimenti e bevande durante e dopo i festeggiamenti carnevaleschi e provenienti dall'esercizio stesso, con conseguente rischio per l'incolunità pubblica e per il mancato rispetto del decoro urbano.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 c.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 c.p.

### **DISPONE**

Gli Organizzatori dell'evento sono incaricati di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio Online e sul sito istituzionale dell'Ente;

Che la presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura nonché per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente ordinanza:

- agli Organizzatori dell'Evento ;-
- alla Stazione dei Carabinieri di Mosciano Sant'Angelo;
- alla Polizia Municipale del Comune di Mosciano Sant'Angelo

#### **AVVISA**

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla adozione della presente ordinanza, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza è inserita nel Registro generale dei decreti e delle Ordinanze del Sindaco, detenuto nell'Ufficio di Segreteria, pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Mosciano Sant'Angelo e nei consueti modi di diffusione.

Dalla Residenza Municipale, li 20/02/2025

Sindaco  
galiffi giuliano  
(documento sottoscritto digitalmente)



# COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Settore AREA 5 - VIGILANZA E SERVIZI

GOVERNATIVI

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

## Ordinanza del Responsabile di Area

n. \_\_\_ del 20/02/2025 Reg. Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 20/02/2025 al n.13

### OGGETTO:

**DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CARNEVALE NEL BORGO – 3^ EDIZIONE".**

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune dal 20/02/2025 al 22/03/2025.

Mosciano S.A. ,li 20/02/2025

L'addetto  
Amatucci Valeria  
(documento sottoscritto digitalmente)